

Edizione di martedì 26 Aprile 2022

EDITORIALI

[I temi della 27esima puntata di Adempimenti In Diretta](#)
di Laura Mazzola

CONTROLLO

[Operazioni straordinarie: il conflitto di interessi del revisore nella redazione della perizia di stima](#)
di Emanuel Monzeglio

DICHIARAZIONI

[Quadro RM Redditi PF 2022: i redditi percepiti in qualità di eredi e la tassazione separata](#)
di Federica Furlani

PATRIMONIO E TRUST

[Saldo contabile di riferimento per l'individuazione delle rimesse solutorie](#)
di Francesca Dal Porto

DICHIARAZIONI

[La detrazione per le spese musicali nel modello 730/2022](#)
di Luca Mambrin

EDITORIALI

I temi della 27esima puntata di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

**La piattaforma indispensabile per
lo studio del Commercialista**

Scopri tutte le novità >

Alle **ore 9** consueto appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla **ventisettesima** puntata.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, faremo il punto in merito alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza delle ultime due settimane.

In riferimento alla **normativa**, vedremo il [Provvedimento](#), datato **21 aprile 2022** e pubblicato **sul sito dell'Agenzia delle entrate**, con il quale sono state previste le **specifiche tecniche** per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari, ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di **affidabilità fiscale** per il periodo di imposta **2021**.

Per quanto riguarda la prassi, le ultime due settimane hanno visto la pubblicazione di **1 risoluzione e 27 risposte a istanze di interpello**, oltre all'aggiornamento delle istruzioni e delle specifiche tecniche collegate ai modelli dichiarativi.

Con la [risoluzione n. 19/E, del 22 aprile](#), l'Agenzia delle entrate ha istituito il **codice tributo 6974** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito di imposta** a favore delle **imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione** per l'acquisto della **carta utilizzata per la stampa delle testate edite**.

Per quanto riguarda le **risposte alle istanze di interpello**, ci soffermeremo sulla **risposta n. 188 del 12 aprile**, in tema di **aliquota Iva da applicare alla cessione di fotografie quali oggetti d'arte**.

Successivamente, passeremo alla disamina della [risposta n. 197, del 20 aprile](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria, in tema di **ambito soggettivo per l'applicazione del regime forfettario**, ha evidenziato quali sono le **condizioni, in termini di residenza**, perché il contribuente possa aderire al regime di favore.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo:

- la [sentenza n. 12412 del 19 aprile](#), con la quale la Suprema Corte ha statuito il principio di diritto in base al quale il **limite dilatorio di 60 giorni** si applica anche nel caso di **contestazione di violazione in termini di imposta di registro**;
- l'[ordinanza n. 12600 del 20 aprile](#), in tema di **accertamento sintetico**, con la quale la Suprema Corte ha esaminato la **documentazione ai fini della dimostrazione del maggior reddito**;
- l'[ordinanza n.12845 del 22 aprile](#), con la quale la Suprema Corte ha osservato, in tema di **imposta di registro**, che la **compravendita di un fabbricato** non può riqualificarsi come vendita di area edificabile.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **residenza fiscale delle persone fisiche**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, riepilogheremo le scadenze di **dichiarazione, comunicazione e versamento**.

Un particolare **focus** sarà effettuato in merito ai **redditi fondiari da terreni** e alla loro **esposizione all'interno del modello Redditi Pf**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System** che esaminerà la **gestione dei modelli dichiarativi con TS Studio**.

Il nostro ventisettesimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** collegati alle tematiche trattate durante la puntata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

CONTROLLO

Operazioni straordinarie: il conflitto di interessi del revisore nella redazione della perizia di stima

di Emanuel Monzeglio

Special Event

I CONTROLLI DEL REVISORE SUL BILANCIO DELLE PMI E LA NOMINA DEL NUOVO ORGANO DI CONTROLLO

[Scopri di più >](#)

La dicitura “operazioni straordinarie” riguarda quella serie di operazioni che vedono riconosciuta la loro **straordinarietà nella natura non ricorrente delle stesse** e che vanno ad incidere **sulla struttura** dell’impresa o **sulla modifica** della sua veste giuridica.

In particolare, sono quelle operazioni che prevedono **l’acquisizione di complessi aziendali o di partecipazioni, lo scorporo, l’aggregazione o l’incorporazione** di complessi aziendali o patrimoniali che, per effetto dell’operazione, vengono ceduti, scorporati, incorporati o aggregati.

In tutte le sopra richiamate operazioni straordinarie, sussiste l’interesse dei **soggetti interessati** a procedere ad una **stima del valore** da riconoscere al complesso aziendale, alla partecipazione ceduta o conferita, ai complessi patrimoniali che vengono fusi o scissi per poter trovare un **accordo sul prezzo di cessione** o sui **“pesi” partecipativi da riconoscere** nella compagine sociale della società avente causa dell’operazione.

Oltre al mero interesse dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’operazione straordinaria, vi sono situazioni in cui la **legge prevede** dei veri e propri **obblighi estimativi** volti alla tutela dei soggetti terzi.

Proprio in virtù del fatto che tali obblighi sono **finalizzati alla tutela** dei soggetti terzi, **non possono essere derogati** in nessun modo, anche qualora sussista il consenso unanime di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione straordinaria.

Le norme che sanciscono **l’obbligatorietà della redazione della perizia di stima** sono:

- gli [articoli 2343 e 2465 civ.](#) – salvo quanto previsto dagli [articoli 2343-ter e 2343-quater cod. civ.](#) – per quanto concerne i **conferimenti in natura effettuati verso società**

per azioni o a responsabilità limitata;

- l'[articolo 2500-ter civ.](#) riguardante la **trasformazione di società di persone in società di capitali**;
- l'[articolo 2501-sexies civ.](#) per quanto riguarda le operazioni di fusione, incorporazione o scissione.

La perizia di stima, fin qui novellata, deve essere **redatta** da un **soggetto iscritto nel registro dei revisori** o da una **società di revisione iscritta nell'apposito albo**.

Sull'importanza della figura dell'esperto chiamato a redigere la perizia di stima, nelle operazioni straordinarie, si è nuovamente **espresso il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 246** dello scorso 29 marzo, ribadendo **l'incompatibilità tra l'incarico di redattore della perizia di stima ad un qualsiasi altro incarico di consulenza conferito dalla stessa società**.

A tal proposito è stato richiamato il **Pronto Ordini n. 549/2008** il quale **affermava** chiaramente che **l'esperto**, chiamato a redigere la perizia di stima, doveva **evitare ogni situazione di conflitto di interessi** essendo **incompatibile** – per il professionista incaricato – il **duplice ruolo di tenutario delle scritture contabili e relatore di stima** della società trasformanda.

Nel caso di specie, un Ordine territoriale con il quesito posto il 25 novembre 2021 chiedeva **conferma** dell'orientamento sopra citato (PO n. 549/2008) ovvero la **sussistenza dell'incompatibilità** tra lo svolgimento **dell'incarico avente ad oggetto la redazione della perizia di stima** ai sensi dell'articolo 2500-ter cod. civ. – il capitale sociale risultante dalla trasformazione progressiva (trasformazione di una società di persone in società di capitali) deve risultare dalla relazione di stima – e quello di **consulente avente ad oggetto la tenuta delle scritture contabili**.

Il Consiglio Nazionale, nel rispondere al quesito, in primo luogo **ricorda** che attualmente la norma disciplinante **l'incompatibilità del revisore** è l'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 39/2010](#), il quale dispone espressamente che *“il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di auto riesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa”*.

Stante il richiamo normativo attualmente in vigore, il CNDCEC **conferma l'incompatibilità tra l'incarico di redazione della stima giurata** – ai sensi dell'[articolo 2500-ter cod. civ.](#) – e **un qualsiasi altro incarico di consulenza** che il **revisore avesse in essere** con la medesima società che conferisce l'incarico di redazione della stima. Il tutto, ad avviso dello scrivente, per poter **garantire la tutela dei soggetti terzi**.

DICHIARAZIONI

Quadro RM Redditi PF 2022: i redditi percepiti in qualità di eredi e la tassazione separata

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS E ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE: I CONTROLLI DEL COMMERCIALISTA

[Scopri di più >](#)

La **Sezione IV** del **quadro RM** (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva, rivalutazione dei terreni) del **modello Redditi PF 2022** è dedicata ai redditi percepiti in qualità di erede e legatario.

Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario	Anno	Reddito	Guadagno dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM10	1	2	3	4	5
RM11		,00	,00	,00	

L'[articolo 7, comma 3, Tuir](#) stabilisce infatti che, **in caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 19 e 21**, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 17, **nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti**.

Tale norma prevede quindi che tutti i redditi prodotti dal defunto e riscossi dagli eredi o legatari, se rilevanti ai fini fiscali nel momento della percezione, sono **tassati separatamente, salvo opzione per la tassazione ordinaria, anche se non rientrano tra quelli che normalmente sono ammessi al regime di tassazione separata** in base all'[articolo 17 Tuir](#).

Nel caso degli **eredi**, possono pertanto essere **tassati separatamente** anche:

- i redditi di lavoro dipendente;
- i redditi di capitale;
- i redditi di lavoro autonomo;
- i redditi diversi;
- etc.,

Ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, Tuir](#), l'imposta dovuta da ciascun erede/legatario è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta di successione proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, **l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.**

Se in uno dei due anni anteriori non c'è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; **se non vi è stato reddito imponibile** in alcuno dei due anni, si applica l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, ovvero il 23%.

Sono **esclusi dalla tassazione separata**, anche se percepiti dall'erede/legatario:

- i **redditi fondiari e di impresa**, che dovevano essere tassati per competenza in capo al *de cuius* nell'anno in cui è sorto il relativo diritto;
- il **trattamento di fine rapporto, gli emolumenti arretrati relativi a rapporti di lavoro dipendente, le indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i ratei di stipendio o di pensione, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte.**

Il trattamento di fine rapporto e gli emolumenti arretrati relativi a rapporti di lavoro dipendente, erogati da soggetti **non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte**, per esempio quelli a badanti, giardinieri, baby-sitter, collaboratori domestici, devono essere infatti indicati nella **Sezione XII del quadro RM**; in particolare, nel rigo RM25, colonna 4, andrà indicata la percentuale del reddito spettante all'erede ed in colonna 5 il codice fiscale del defunto.

Tra i **redditi ricevuti per successione** da dichiarare nella Sezione IV del quadro RM rientrano anche gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires, formatisi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**.

Nel caso delineato continuano infatti ad applicarsi le **disposizioni di cui al D.M. 26.05.2017**; pertanto nella colonna 3 dei righi RM10-RM11 **andrà indicato l'ammontare ottenuto applicando la specifica percentuale** (40%, 49,72% o 58,14%) alla somma degli utili corrisposti nell'anno desumibili dalla relativa Certificazione degli utili (punti da 28 a 37).

Ricordiamo che gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono **assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%**.

Le istruzioni ministeriali precisano che, per gli **emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** o di lavoro a progetto che gli eredi devono indicare nella sezione in commento, l'Agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta **senza applicazione degli**

interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria, **se più favorevole per il contribuente**.

Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata **l'opzione per la tassazione ordinaria** (ad esempio, indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

Per quanto riguarda la compilazione dei **righi RM10-11**:

- in colonna 1 va indicato **l'anno di apertura della successione**;
- in colonna 2 va indicato il **reddito percepito**, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni, proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- in colonna 3 la **quota dell'imposta sulle successioni**;
- in colonna 4 le **itenute d'acconto relative ai redditi dichiarati**.

La colonna 5 va barrata la casella in caso di opzione per la **tassazione ordinaria**; in tal caso, andrà compilato il rigo RM15 e il reddito confluirà nel rigo RN1.

PATRIMONIO E TRUST

Saldo contabile di riferimento per l'individuazione delle rimesse solutorie

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

Al fine di quantificare il **saldo contabile di riferimento** per individuare eventuali **rimesse solutorie**, nell'ambito dell'analisi dell'eccezione di **prescrizione** del diritto di ripetizione del pagamento di una serie di competenze sui rapporti bancari, principio cardine è il **saldo disponibile**.

Tale saldo si ottiene dalla **ricostruzione dell'estratto conto**, operazione per operazione, tenendo conto dell'**effettiva disponibilità del correntista**.

Il saldo disponibile non coincide necessariamente né con il **saldo per valuta** (quello sul quale vengono pagati o addebitati gli interessi) né con quello **contabile** (dato dal risultato della somma algebrica delle operazioni registrate sul rapporto di conto fino ad una certa data).

Si rende pertanto necessario analizzare i dati desumibili dagli estratti conto bancari, valutando, per ogni singola operazione, se la disponibilità possa essere ricondotta alla **data contabile**, alla **data per valuta**, oppure ad una data diversa.

Nella ricostruzione, si possono seguire una serie di criteri:

- nel caso delle **registrazioni a debito del correntista**, ossia per operazioni di prelievo effettuate, in genere si fa riferimento alla **data contabile**. Da tale data, infatti, la **somma non sarà più nella disponibilità del correntista**: si pensi, ad esempio, a prelievi di contanti, ad emissione di assegni circolari. Questo vale anche nel caso di addebiti per insoluti di eventuali effetti anticipati s.b.f.;
- nel caso invece di **registrazioni a credito**, ossia di operazioni destinate ad incrementare la disponibilità del correntista, è necessario operare una distinzione:

1. **i versamenti in contanti e gli accrediti a mezzo bonifici, si rendono disponibili nel**

momento della relativa registrazione sul rapporto: per questo motivo **il saldo disponibile viene a coincidere con quello contabile**;

2. anche nel caso di **accrediti di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari emessi da una filiale della stessa banca, il saldo disponibile coincide con quello contabile**;
3. nel caso invece di **versamenti a mezzo assegni diversi da quelli sopra indicati e di operazioni con l'estero o di anticipazioni salvo buon fine**, le somme si rendono disponibili solo al momento dell'effettivo incasso da parte della banca: in questo caso, il saldo disponibile coincide con la data della valuta dell'operazione.

Volendo effettuare una schematizzazione si ottiene:

Addebiti

Prelievo contanti	Saldo disponibile
Emissione assegno circolare	saldo contabile
Disposizione di pagamento (bonifico, giroconto)	saldo contabile
Addebito delle competenze	saldo contabile
Addebito di un insoluto	saldo valuta

Accrediti

Versamento in contanti	contabile
Disposizione a credito (bonifico, giroconto)	contabile
Accredito interessi	contabile
Assegni bancari e circolari altre banche	valuta
Assegni circolari e bancari stessa banca	contabile
Accredito effetti	valuta
Accredito anticipi sbf	valuta

Una volta ordinate le operazioni in base al saldo disponibile, occorre scegliere **il saldo di riferimento**.

Si può assumere come tale il saldo risultante dagli estratti conto redatti dalla banca (cosiddetto **“saldo banca”**), ovvero il **“saldo banca”** depurato dalle competenze ritenute illegittime (cosiddetto **“saldo rettificato”**).

Nel caso in cui infatti si assuma come saldo quello depurato dalle competenze ritenute illegittime, è pacifico che lo stesso sarà, se negativo, **molto più contenuto**: di conseguenza, in presenza di una apertura di credito è più facile che lo stesso rimanga **intra fido, ossia entro l'ammontare concesso in affidamento**.

In questo caso, è più difficile l'individuazione di rimesse solutorie visto che **non si avrà quell'effetto di spostamento patrimoniale richiesto** perché una rimessa possa considerarsi anziché ripristinatoria, solutoria.

DICHIARAZIONI

La detrazione per le spese musicali nel modello 730/2022

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DELLE AZIENDE CLIENTI - EDIZIONE 2022

[Scopri di più >](#)

La Legge di bilancio 2020, ai [commi 346](#) e [347](#), ha introdotto nell'ambito dell'[articolo 15, comma 1, Tuir](#) la nuova lettera **e-quater**) che prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per **l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 a conservatori di musica, bande, cori e scuole di musica**.

Nel **modello 730/2022** tale novità è stata recepita con l'introduzione del **nuovo codice “45”** che deve essere indicato nei righi da **E8 a E10** del quadro E.

A decorrere dal **1° gennaio 2021** viene infatti prevista la possibilità di beneficiare della detrazione nella misura del **19%** per le spese sostenute per **l'iscrizione annuale e l'abbonamento** per ragazzi a:

- **conservatori di musica;**
- **istituzioni di alta formazione artistica**, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 508/1999;
- **scuole di musica iscritte nei registri regionali;**
- a **cori, bande e scuole di musica** riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Per quanto riguarda il requisito dell'età, la norma prevede che l'agevolazione spetti per le spese sostenute per ragazzi di età compresa tra i **5 e i 18 anni**: in assenza di chiarimenti ufficiali si ritiene che possano essere mutuati i chiarimenti forniti nella [circolare 34/E/2008](#) espressi con riferimento alle spese per attività sportive. In particolare, l'Agenzia aveva chiarito che la detrazione potesse spettare anche **nell'anno di compimento del diciottesimo anno d'età**; nella risposta fornita veniva infatti precisato che: *“con riferimento al requisito dell'età, in considerazione del principio di unità del periodo d'imposta, si ritiene, pur in assenza di una specificazione normativa, che lo stesso ricorra purché sussista anche per una sola parte del periodo d'imposta”*.

Analogamente lo stesso principio dovrebbe valere anche nel caso di **compimento del quinto anno d'età nel corso del periodo d'imposta di sostenimento della spesa**.

La norma prevede poi **due limiti** per poter beneficiare della detrazione in esame:

- un limite di importo, ovvero il contribuente può fruire della detrazione fino ad **un importo di spesa non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro**,
- un limite di **reddito complessivo**, ovvero è possibile detrarre la spesa solo **se il reddito complessivo** del contribuente che l'ha sostenuta **non supera i 36.000 euro**.

Per quanto riguarda il primo limite le istruzioni alla compilazione del modello 730/2022 precisano che la detrazione spetta anche se **le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico** (ad esempio i figli).

La detrazione può essere **ripartita tra gli aventi diritto**: ad esempio se entrambi i genitori intendono beneficiare della detrazione sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare **1.000 euro per ciascun ragazzo**. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Per quanto riguarda invece il limite di **reddito** la norma prevede che possono accedere all'agevolazione i contribuenti in possesso di un reddito complessivo **non superiore ad euro 36.000**: le istruzioni precisano che in tale limite deve essere computato anche il **reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca** sulle locazioni. In particolare, si dovrà fare riferimento all'importo indicato al **rgo 137 del Modello 730-3** ovvero il **reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali**.

Per poter beneficiare della detrazione la spesa deve essere sostenuta utilizzando sistemi di **pagamento tracciabili**. In particolare, le istruzioni precisano che per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento **postale o bancario**, ovvero **con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**.

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la **relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale**, da parte del perceptor della somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante **prova cartacea della transazione** (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Come detto, per poter beneficiare della detrazione il contribuente deve riportare l'importo della spesa sostenuta nei righi da **E8 a E10** del quadro E del **modello 730/2022** indicando:

E8	ALTRI SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle Istruzioni	CODICE SPESA		,00
E9	ALTRI SPESE		CODICE SPESA		,00
E10	ALTRI SPESE		CODICE SPESA		,00

- nel campo “**codice spesa**” il **codice 45**;
- nella **colonna 2** l’ammontare delle spese sostenute secondo il principio di cassa nell’anno **2021**, nel limite di 1.000 euro per ciascun ragazzo.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45.